JRE 36
OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA
COLLANA A CURA DI **PAOLO LORO**
REPERTORI
ebook in formato pdf

edilizia urbanistica

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ABUSI PAESAGGISTICI VINCOLO PAESAGGISTICO

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

isbn 978-88-97916-39-0
professionisti
pubblica amministrazione
EXEO edizioni

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO REPERTORI
edilizia, urbanistica JRE 36

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ABUSI PAESAGGISTICI VINCOLO PAESAGGISTICO

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

ISBN: 978-88-97916-39-0
professionisti
pubblica amministrazione
EXEO edizioni

fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00 e-mail: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di titolo e vincolo paesaggistico, nonché di abusi paesaggistici, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Urbium.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2013 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: gennaio 2013 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: edilizia, urbanistica - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf – pagine 467 – dimensione: A4 – ISBN: 978-88-97916-39-0 - codice: JRE36 – nic: 103 - prezzo: € 35,00 – Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

professionisti

pubblica amministrazione

www.urbium.it www.territorio.it www.exeo.it

SOMMARIO

1) TITOLO PAESAGGISTICO

2) ABUSI PAESAGGISTICI

3) ABUSI PAESAGGISTICI --> CASISTICA --> INTERVENTO NON VISIBILE

4) ABUSI PAESAGGISTICI --> CASISTICA --> LOTTO INTERCLUSO

5) ABUSI PAESAGGISTICI --> CASISTICA --> MANUFATTI PRECARI

6) ABUSI PAESAGGISTICI --> CASISTICA --> MATERIALI UTILIZZATI

7) ABUSI PAESAGGISTICI --> CASISTICA --> PERTINENZE

8) ABUSI PAESAGGISTICI --> RAPPORTO CON GLI ABUSI EDILIZI

9) ABUSI PAESAGGISTICI --> REATI --> ART. 181 D. LGS. 42/2004

10) ABUSI PAESAGGISTICI --> REATI --> ART. 734 C.P.

11) ABUSI PAESAGGISTICI --> REATI --> ESTINZIONE

12) ABUSI PAESAGGISTICI --> REATI --> RAPPORTO CON REATI EDILIZI

13) ABUSI PAESAGGISTICI --> REATI --> SEQUESTRO PENALE

14) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA

15) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

16) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> ACCERTAMENTO CONDIZIONATO

17) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> DOMANDA

18) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> DOMANDA --> EFFETTI

19) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> EFFETTI AMMINISTRATIVI

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

20) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> EFFETTI PENALI

21) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> EFFETTI PENALI --> RAPPORTO CON I REATI EDILIZI

22) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> FASE TRANSITORIA

23) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> INTERVENTI SANABILI, CASISTICA

24) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> MOTIVAZIONE

25) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> NATURA DISCREZIONALE

26) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> PRESUPPOSTI

27) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> PRESUPPOSTI --> PARERE FAVOREVOLE DELLA P.A.

28) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> SANZIONE PECUNIARIA

29) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA --> SILENZIO-ASSENSO, INAMMISSIBILITÀ

30) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> CONDONO PAESISTICO

31) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANATORIA --> RAPPORTO CON LE SANATORIE EDILIZIE

32) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI

33) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE

34) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE --> AFFIDAMENTO DEL PRIVATO

35) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE --> ART. 27 D.P.R. 380/2001

36) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE --> ART. 27 D.P.R. 380/2001 --> COMUNICAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

37) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE --> ART. 27 D.P.R. 380/2001 --> NON NECESSITÀ DI PREVIA DIFFIDA

38) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE --> ART. 27 D.P.R. 380/2001 --> RAPPORTI CON L'ART. 31

39) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE --> ART. 27 D.P.R. 380/2001 --> VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ

40) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE --> MOTIVAZIONE

41) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE --> PRESUPPOSTI

42) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> EFFETTI PENALI

43) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> PRESCRIZIONE

44) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> REGIONI E PROVINCE --> PROVINCIA DI BOLZANO

45) ABUSI PAESAGGISTICI --> SANZIONI --> SANZIONI PECUNIARIE

46) TITOLO PAESAGGISTICO --> ANNULLAMENTO DELLA SOPRINTENDENZA

47) TITOLO PAESAGGISTICO --> ANNULLAMENTO DELLA SOPRINTENDENZA --> COMPETENZA

48) TITOLO PAESAGGISTICO --> ANNULLAMENTO DELLA SOPRINTENDENZA --> MOTIVAZIONE

49) TITOLO PAESAGGISTICO --> ANNULLAMENTO DELLA SOPRINTENDENZA --> MOTIVI DI ANNULLAMENTO

50) TITOLO PAESAGGISTICO --> ANNULLAMENTO DELLA SOPRINTENDENZA --> PROFILI URBANISTICO-EDILIZI

51) TITOLO PAESAGGISTICO --> ANNULLAMENTO DELLA SOPRINTENDENZA --> RICHIESTE ISTRUTTORIE

52) TITOLO PAESAGGISTICO --> ANNULLAMENTO DELLA SOPRINTENDENZA --> TERMINI

53) TITOLO PAESAGGISTICO --> ANNULLAMENTO DELLA SOPRINTENDENZA --> TIPOLOGIA DI CONTROLLO

54) TITOLO PAESAGGISTICO --> ANNULLAMENTO DELLA SOPRINTENDENZA --> VINCOLI SOPRAVVENUTI

55) TITOLO PAESAGGISTICO --> BOSCHI E FORESTE

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

56) TITOLO PAESAGGISTICO --> COMPETENZA

57) TITOLO PAESAGGISTICO --> DISCREZIONALITÀ

58) TITOLO PAESAGGISTICO --> DOMANDA

59) TITOLO PAESAGGISTICO --> EFFICACIA

60) TITOLO PAESAGGISTICO --> INTERVENTI ASSOGGETTATI

61) TITOLO PAESAGGISTICO --> INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ

62) TITOLO PAESAGGISTICO --> INTERVENTI IN DEROGA

63) TITOLO PAESAGGISTICO --> INTERVENTI SUCCESSIVI

64) TITOLO PAESAGGISTICO --> LEGITTIMAZIONE

65) TITOLO PAESAGGISTICO --> MOTIVAZIONE

66) TITOLO PAESAGGISTICO --> NECESSITÀ DI RIMOZIONE DEL VINCOLO

67) TITOLO PAESAGGISTICO --> OPERE DI INTERESSE STATALE

68) TITOLO PAESAGGISTICO --> OPERE STAGIONALI

69) TITOLO PAESAGGISTICO --> PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

70) TITOLO PAESAGGISTICO --> PIANI ATTUATIVI

71) TITOLO PAESAGGISTICO --> RAPPORTO CON PARERE ENTE PARCO

72) TITOLO PAESAGGISTICO --> REGIONI E PROVINCE

73) TITOLO PAESAGGISTICO --> REGIONI E PROVINCE --> CAMPANIA

74) TITOLO PAESAGGISTICO --> REGIONI E PROVINCE --> EMILIA-ROMAGNA

75) TITOLO PAESAGGISTICO --> REGIONI E PROVINCE --> FRIULI-VENEZIA GIULIA

76) TITOLO PAESAGGISTICO --> REGIONI E PROVINCE --> LOMBARDIA

77) TITOLO PAESAGGISTICO --> REGIONI E PROVINCE --> PROVINCIA DI BOLZANO

78) TITOLO PAESAGGISTICO --> REGIONI E PROVINCE --> PUGLIA

79) TITOLO PAESAGGISTICO --> REGIONI E PROVINCE --> SICILIA

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

80) TITOLO PAESAGGISTICO --> REGIONI E PROVINCE --> VENETO

81) TITOLO PAESAGGISTICO --> SITUAZIONI EMERGENZIALI

82) TITOLO PAESAGGISTICO --> SUCCESSIONE DI LEGGI

83) TITOLO PAESAGGISTICO --> TERMINI

84) TITOLO PAESAGGISTICO --> VINCOLO SOPRAVVENUTO, OPPONIBILITÀ

85) TITOLO PAESAGGISTICO --> VOLUMI TECNICI

92) EDIFICABILITÀ --> BENI PAESAGGISTICI

93) EDIFICABILITÀ --> BENI PAESAGGISTICI --> VINCOLO PAESAGGISTICO

172) EDIFICABILITÀ --> VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ --> PAESISTICO-AMBIENTALE

173) EDIFICABILITÀ --> VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ --> PAESISTICO-AMBIENTALE --> DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

174) EDIFICABILITÀ --> VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO

175) EDIFICABILITÀ --> VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> AUTORIZZAZIONE SOVRINTENDENZA

176) EDIFICABILITÀ --> VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> INDAGINI PRELIMINARI

388) VINCOLI URBANISTICI --> DECADENZA, REITERAZIONE, INDENNIZZO --> DURATA E DECADENZA --> QUALI VINCOLI DECADONO --> VINCOLI PAESAGGISTICI

474) VINCOLI URBANISTICI --> ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI --> CONFORMATIVI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO

553) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO

554) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO --> COMPETENZA

555) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO --> COMPLESSO DI BENI

556) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO --> EX LEGE

557) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO --> FATTORI OSTATIVI

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

558) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO --> NON NECESSITÀ

559) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO --> ZONE LIMITROFE

560) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO

561) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> FATTORI OSTATIVI

562) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> INDIVIDUAZIONE DEI BENI

563) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> RAPPORTO CON IL VINCOLO PAESAGGISTICO

564) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> VINCOLO INDIRETTO

565) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> VINCOLO INDIRETTO --> EFFETTI

566) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> VINCOLO INDIRETTO --> EFFICACIA

567) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> VINCOLO INDIRETTO --> ESTENSIONE

568) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> VINCOLO INDIRETTO --> FINALITÀ

569) VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> VINCOLO INDIRETTO --> NATURA

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

n°1 TITOLO PAESAGGISTICO

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.43 del 09/01/2009 - Relatore: Davide Ponte - Presidente: Enzo Di Sciascio

Sintesi: **Pur se in sede di pianificazione urbanistica sono valutati anche gli interessi di rilievo paesistico ed ambientale, nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesistica l'autorità delegata o subdelegata deve effettuare le specifiche valutazioni richieste dall'art. 146 d.lgs. n. 42/2004, in considerazione della distinzione, che emerge dalla Costituzione, delle materie del paesaggio e dell'urbanistica.**

Estratto: «In linea di diritto, costituisce principio ormai consolidato quello per cui le autorizzazioni paesaggistiche, quantunque abbiano natura di atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, debbono essere congruamente motivate in modo che possa essere ricostruito l'"iter" logico che ha condotto a ritenere le opere autorizzate non lesive dei valori paesistici sottesi all'imposizione del vincolo. In particolare, in sede di esame dell'istanza di autorizzazione paesistica, l'autorità delegata o subdelegata deve motivare l'autorizzazione in modo tale che emerga l'apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria; inoltre, pur se in sede di pianificazione urbanistica sono valutati anche gli interessi di rilievo paesistico ed ambientale, nel corso del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesistica l'autorità delegata o subdelegata deve effettuare le specifiche valutazioni richieste dall'art. 146 d.lg. n. 42 cit., in considerazione della distinzione, che emerge dalla Costituzione, delle materie del paesaggio e dell'urbanistica (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 27 ottobre 2005 , n. 1408, 19 dicembre 2006 n. 1711 e Consiglio Stato , sez. VI, 08 novembre 2005 , n. 6219).In linea di fatto, nel caso de quo il difetto di motivazione appare evidente sotto due angoli visuali. In primo luogo la motivazione positiva dell'autorizzazione in questione, cioè quella posta a fondamento del rilascio del titolo, è costituita da una formula di stile utilizzabile per qualsiasi intervento in astratto e priva di qualsiasi concreto riferimento all'intervento assentito ed ai valori richiamati. La totale carenza emerge, oltre che dalla formula generica ed astratta, dal riferimento agli equilibri ambientali, cioè ad un concetto ben distinto da quello di paesaggio e di vincolo connesso: l'ambiente è tutto, il paesaggio è solo ciò che è vincolato, e la formuletta utilizzata confonde anche tale ormai consolidata distinzione.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n.4735 del 05/08/2009 - Relatore: Achille Sinatra - Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi: **L'autorizzazione di cui all'art. 21 D. Lgs. 42/2004 non riguarda la compatibilità dell'intervento con la normativa edilizia, ma costituisce espressione del potere di tutela del vincolo, demandato dalla legge all'Amministrazione dei Beni culturali, che si esprime anche mediante attività di vigilanza ed attività ispettiva.**

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

Estratto: «Vanno innanzitutto congiuntamente delibate, ai sensi dell'art. 26 L. 1034\1971, le censure con cui l'interessato lamenta l'incompetenza del Dirigente comunale ad emettere le sanzioni irrogata, in quanto, trattandosi di bene sottoposto ai vincoli di cui alla L. 1089\1939, la relativa competenza spetterebbe alla Soprintendenza ai beni culturali.Si tratta della doglianza contenuta nel primo motivo aggiunto al punto 1.2 (pag. 10 e ss.), di quella svolta al successivo punto 1.6, e relativa alla sanzione pecuniaria, (pag. 14) nonché del quarto motivo, per cui, prima di ordinare il ripristino, il Comune avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni culturali.Le censure non hanno pregio.Risulta dagli atti di causa che il fabbricato oggetto del provvedimento impugnato è bene culturale, come sottoposto ai vincoli già disciplinati dalla L. 1089\1939, e adesso dal d.lgs. 42\2004 (in particolare, quanto alla normativa di tutela del bene, alla parte II del decreto).In relazione alla modifica progettata, il ricorrente ha richiesto alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio storico- artistico l'autorizzazione di cui all'art. 21, commi IV e V, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.L'atto di assenso in questione, tuttavia, non riguarda la compatibilità dell'intervento con la normativa edilizia, ma costituisce espressione del potere di tutela del vincolo, demandato dalla legge all'Amministrazione dei Beni culturali, che si esprime anche mediante attività di vigilanza (art. 18 del Codice) ed attività ispettiva (art. 19 del Codice).La vigilanza sull'attività edilizia, anche con riguardo ai beni culturali, continua invece ad essere demandata al Comune, come attesta la generale disposizione dell'art. 27 DPR 380\2001, per cui, il dirigente o il responsabile, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Sul punto la sezione ha già avuto modo di rilevare che l'art. 27 citato riconosce all'Amministrazione Comunale il potere di vigilanza e controllo sulle attività urbanistico-edilizie del territorio per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, e impone l'obbligo, per il dirigente, di adottare immediatamente provvedimenti definitivi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio realizzato, mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto vincolato dell'organo comunale, senza margini di discrezionalità, diretto a reprimere gli abusi edilizi accertati.Già sotto il vigore della L. 47\1985 non era posto in dubbio che, sebbene gli articoli 9 e 10 III comma di tale legge prevedessero, l'intervento dell'autorità preposta al vincolo nei riguardi degli abusi edilizi commessi su edifici vincolati, tali disposizioni non potevano valere a smentire la competenza generale del Comune in materia di vigilanza e di repressione di detti abusi, stante l'insopprimibile differenza degli interessi pubblici tutelati dai due organi amministrativi, mirante l'uno alla salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale e l'altro alla tutela dell'assetto urbanistico edilizio.Anche nel sistema delineato dall'art. 27 del DPR 380\2001 il legislatore ha previsto una competenza alternativa tra il Comune e l'Autorità preposta al vincolo in materia di repressione degli abusi perpetrati in zona vincolata, dandosi al contempo carico di evitare la sovrapposizione del concreto esercizio del potere demandato alle due Amministrazioni competenti mediante la prescrizione della previa comunicazione all'Autorità che deve salvaguardare il vincolo, la quale può eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.La differenza tra gli interessi pubblici curati dalle due Amministrazioni cui si è fatto riferimento in precedenza giustifica il mantenimento della doppia competenza ad irrogare la sanzione anche dopo le modifiche apportate all'art. 27 citato con l'art. 32 del D.L. 269\2003, per cui:- il dirigente comunale può comminare la

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

sanzione ripristinatoria anche qualora accerti "l'esecuzione" di opere abusive, e non solo il loro "inizio" (comma 44);- lo stesso Organo deve esercitare tale potere (come detto in precedenza) "in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici" (comma 45);- per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell' articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662" (comma 46).In particolare, l'aggiunta all'originario testo dell'art. 27 apportata dal comma 46 dell'art. 32 D.L. 269\2003, che contempla il potere soprintendentizio, non vale a privare della competenza il Dirigente comunale, in quanto il legislatore ha chiarito, proprio con il comma 45 del medesimo art. 32 D.L. 269\2003, che la competenza dell'Ente locale riguarda "tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici", tra cui, evidentemente, anche quelli relativi ad immobili vincolati.La concorrente competenza del Comune e dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo ad irrogare una sanzione ripristinatoria è contemplata anche dall'art. 33, commi I e III, del T.U. sull'edilizia per gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso.Quanto detto in precedenza, se vale a proposito della sanzione ripristinatoria –per l'applicazione della quale può, in astratto, presentarsi la necessità di un raccordo tra le due Amministrazioni, specie in ordine alle modalità operative dell'intervento- vale, a maggior ragione, per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al III comma dell'art. 33 del T.U., che, perla sua natura, non è atta ad incidere sulle caratteristiche morfologiche dell'immobile vincolato; ne deriva che anche tale sanzione può legittimamente essere irrogata dal Comune.Inoltre, la previsione della doppia competenza repressiva spoglia di ogni pregio il quarto motivo aggiunto, in quanto essa, all'evidenza, elide in radice la necessità che il Comune, prima di irrogare la demolizione, si munisca dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 42\2004, posto che il momento di raccordo tra le due Amministrazioni (quella comunale e quella dei Beni culturali), costituito dalla necessaria comunicazione del Dirigente alla Soprintendenza, prevista dall'art. 27, II comma, elimina ogni pericolo di eventuali pregiudizi alla valenza culturale del bene oggetto del provvedimento comunale.Sarebbe peraltro assai contraddittorio ritenere che, in caso di opere eseguite su beni vincolati, prima di esercitare il generale potere repressivo demandatogli dalla legge –il cui esercizio è vincolato al semplice riscontro di attività edilizia operata senza il prescritto titolo – l'ente locale debba munirsi di un provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione dei Beni culturali.In conclusione, le censure esaminate sono infondate.»

CORTE COSTITUZIONALE n.101 del 17/03/2010 - Relatore: Paolo Maria Napolitano - Presidente: Francesco Amirante

Sintesi: **Con specifico riferimento al procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non è consentito alle Regioni introdurre**

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica.

Estratto: «2.1.– La Regione Friuli-Venezia Giulia, come del resto riconosce la sua stessa difesa, non ha competenza primaria nella materia della tutela del paesaggio, ma ha solo la facoltà, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statali, emanando norme di integrazione e di attuazione.Fatta questa premessa, deve rilevarsi come questa Corte abbia più volte ribadito che il paesaggio deve essere considerato un valore primario ed assoluto e che la tutela apprestata dallo Stato costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza (sentenze nn. 437 e 180 del 2008, nn. 378 e 367 del 2007).Si è più volte affermato che, in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome (sentenze n. 272 del 2009 e n. 378 del 2007).Inoltre, di recente, si è chiarito che la dizione ora riportata, così come quella più volte usata in precedenza, secondo la quale, in materia di tutela dell'ambiente, lo Stato stabilisce "standard minimi di tutela" va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela «adeguata e non riducibile» dell'ambiente (sentenza n. 61 del 2009) valevole anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.Infine, anche con specifico riferimento al procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, questa Corte ha affermato che «non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica» (sentenza n. 232 del 2008).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3853 del 17/06/2010 - Relatore: Marcella Colombati - Presidente: Claudio Varrone

Sintesi: **La violazione della disciplina in tema di distanze attiene a profili edilizi e non paesaggistici, pertanto non costituisce profilo che può o deve essere valutato in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.**

Estratto: «10. Residua l'esame della censura relativa alle interferenze sulle visuali panoramiche, che è infondata.Risulta che "dalla finestra del bagno dell'appartamento posto al 5° piano della signora Russo…, sporgendosi al di fuori del vano finestra e data anche la diversa angolatura visiva prospettica, si ha una visibilità diversa della terrazza dell'albergo e della costruenda vasca-piscina con l'adiacente pedana, nonché una meno estesa visione di Piazza Tasso" nel Comune di Sorrento (v. relazione del Dirigente comunale incaricato dal giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento – cfr. pag. 10 dell'appello)Orbene, il Collegio reputa che la situazione di fatto come descritta non sia idonea a creare l'asserita violazione, perché non è plausibile che una ipotetica visuale che si gode sporgendosi al di fuori del vano finestra di un bagno sia suscettibile di impedire la

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

realizzazione di una piscina che, ai fini paesaggistici, non arreca nessun impatto, ma anzi sembra sostituire un anonimo e vecchio solaio di copertura con un'opera quanto mai utile ad un albergo al fine di meglio attrarre flussi turistici.Ove l'appellante ritenga di esperire un'azione per la violazione di un' eventuale servitù di veduta, ne è palese l'inammissibilità spettando la relativa cognizione al giudice ordinario.Parimenti non sembra accoglibile la pretesa che la realizzazione della piscina comporterebbe, con l'afflusso dei clienti dell'albergo, la violazione della privacy della signora. L'eventuale minore distanza, rispetto a quella consentita dal regolamento comunale nei confronti degli immobili contermini, con le conseguenze che eventualmente ne derivano, attiene a profili edilizi e non paesaggistici, che potranno essere valutati nella sede propria dell' impugnazione del titolo edilizio (permesso di costruire) rilasciato alla società.In ogni caso deve essere opportunamente ricordato che la Sovrintendenza si è determinata all'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, per quanto riguarda la piscina, per la ragione che, oltre a creare una nuova volumetria, per il contesto in cui l'opera ricade, determinerebbe un "pregiudizio per le libere visuali godibili dai luoghi panoramici accessibili al pubblico".Non si può sostenere che sia tale, e a servizio del pubblico, quella che si ha sporgendosi dal vano finestra di un bagno.Comunque non sembra configurabile alcuna lesione allorché, come nel caso della realizzazione di una piscina, l'insussistenza dello sviluppo verticale dell'opera esclude "ex se" che essa possa avere rilevanza sotto il profilo paesaggistico e, di conseguenza, sulla pretesa, peraltro non fondata, di servitù di veduta.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.2652 del 06/08/2010 - Relatore: Carmine Russo - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: **Il giudizio della Soprintendenza sul difetto di motivazione e difetto di istruttoria del provvedimento emesso in primo grado dal Comune è un giudizio che presenta tratti di discrezionalità tecnica e il G.A. può censurare l'operato dell'amministrazione soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico ma non può rifare la valutazione per sovrapporre la propria a quella espressa nel provvedimento impugnato.**

Estratto: «V. Nel quinto motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo anche quanto al suo contenuto (nel ricorso si effettua una valutazione punto per punto dei vari profili contestati e si contesta l'inadeguatezza della relativa motivazione), ma una tale formulazione del motivo non può essere presa in considerazione.Parte ricorrente, infatti, sovrappone la propria valutazione a quella della Soprintendenza sui singoli profili di impatto visivo presi in considerazione da questa e vorrebbe che il Tribunale avallasse questo tipo di operazione.Ma il giudizio della Soprintendenza sul difetto di motivazione e difetto di istruttoria del provvedimento emesso in primo grado dal Comune è un giudizio che presenta tratti di discrezionalità tecnica (che, com'è ormai acquisito, attiene alla legittimità dell'azione amministrativa, e non al merito). A fronte di attività espressione di discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può censurare l'operato dell'amministrazione soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it

(Cons. St., IV, 6 ottobre 2001, n. 5287), ma non può rifare la valutazione per sovrapporre la propria a quella espressa nel provvedimento impugnato.»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1585 del 08/07/2010 - Relatore: Giovanni Iannini - Presidente: Giuseppe Romeo

Sintesi: **Il vincolo paesaggistico ambientale non comporta l'inedificabilità assoluta dei suoli, ma implica un particolare regime giuridico dei beni su cui esso è apposto.**

Estratto: «Va rilevato, in proposito, che è indiscusso che il vincolo paesaggistico ambientale non comporta l'inedificabilità assoluta dei suoli, ma implica un particolare regime giuridico dei beni su cui esso è apposto. Ciò è desumibile, del resto, dalle stesse previsioni dei primi due commi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, laddove si specifica che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ed hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.4640 del 17/11/2010 - Relatore: Pierluigi Russo - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: **Laddove il privato richieda al Comune l'approvazione di un progetto, correttamente l'amministrazione si esprime sia sul piano edilizio che su quello paesaggistico.**

Estratto: «II. Nel contesto della procedura descritta sopra nei suoi vari passaggi non è fondato neanche il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione del d.m. 25. 2. 1967 perché il Comune – nel negare l'autorizzazione paesaggistica - avrebbe inserito profili urbanistici in una valutazione che avrebbe dovuto essere di tipo strettamente paesaggistico.In realtà, il Comune non è stato investito dal ricorrente di una mera richiesta di autorizzazione paesaggistica, ma di una richiesta più complessa in quanto - posto che l'opera che intendeva realizzare (e che stava in realtà già realizzando) era difforme da quanto autorizzato sul piano edilizio - egli, depositando il 21. 6. 2008 la nuova soluzione progettuale, e scrivendo nella ultima riga della nota accompagnatoria che "chiede l'approvazione di tale progetto", ha chiesto di essere munito sia di un titolo edilizio che di un titolo paesaggistico (rectius, indipendentemente da ciò che pensava di chiedere con la irrituale nota di accompagnamento del deposito dei nuovi elaborati, è corretto che il Comune abbia inteso esprimersi sia sul piano edilizio che su quello paesaggistico, perché al ricorrente occorreva sia l'uno che l'altro titolo).Pertanto, la circostanza che il Comune abbia osservato che la traslazione verso l'alto dell'edificio si pone

Copyright © 2013 EXEO EDIZIONI – www.exeo.it